

COPIA

Approvato con deliberazione Consiliare
della Giunta Municipale

n° 63 del ~~27 OTT. 1994~~ 30.9.94

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

I N D I C E

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA (beni suscettibili di occupazione)
- ART. 3 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
- ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART. 8 DISCIPLINA DELLE TARIFFE
- ART. 9 OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 11 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
- ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
- ART. 13 PASSI CARRABILI
- ART. 14 INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI, E DIVERTIEMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 15 ESENZIONI DELLA TASSA
- ART. 16 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- ART. 17 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 18 CONTENUTO DELLE DOMANDE
- ART. 19 ISTRUTTORIA DOMANDE
- ART. 20 DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- ART. 22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO
- ART. 23 CONDIZIONI GENERALI
- ART. 24 ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

- ART. 25 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
- ART. 27 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 28 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 29 DENUNCIA
- ART. 30 CANONI DOMINICALI
- ART. 31 SANZIONI
- ART. 32 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 33 NORME DI RINVIO
- ART. 34 NORME TRANSITORIE
- ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Colle Umberto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. IL presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA
(Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con le modalita' previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorche' prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni dei beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettivita' per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa e' dovuta al Comune di Colle Umberto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono a tal fine classificate in n. 2 due categorie individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

2. La prima classificazione delle aree ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. Ogni successiva classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovra' essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovra' esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dall'art. 25 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sara' considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile e' quella della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile e' determinata con riferimento alla proiezione al suolo

pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee piu' sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile e' determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche gia' occupate, e soggette a tassazione, risultera' tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile e' pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata e' computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione si individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme di tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma 1 e' diventata esecutiva.

4. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui la comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, che queste rientrino nei limiti previsti dalla legge, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

5. Le tariffe sono articolate con riferimento alle categorie di cui all'art. 5 del presente regolamento nelle seguenti proporzioni:

1' categoria 100%

2' categoria 50%

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quello contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1998 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 presente articolo, ridotta al 35%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo e' ridotta al 30%. Tale riduzione non e' cumulabile con quella di cui al comma 3.

ART. 10 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- fino a otto ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta all' 80%
- ulteriore periodo, oltre le otto ore di cui sopra, e fino a 16 ore o frazioni tariffa ridotta al 20%
- primi 14 giorni tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o chesi verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%. Tale riduzione e' cumulabile con le altre agevolazioni previste.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1998 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte al 35%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ridotta al 30%. Tale riduzione non e' cumulabile con quella di cui al comma 3.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attivita' edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%. Tale riduzione e' cumulabile con le altre agevolazioni previste.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e' ridotta al 20%.

8. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 11 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuit  con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purch  non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa   dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura complessiva annua di L. 50.000.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune   dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella misura massima ivi stabilita.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. La Giunta comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle localit  ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

2. La prima classificazione delle localit  ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. Ogni successiva classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione   stata adottata.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.

4. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10 per cento.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa e' ridotta al 50 per cento.

7. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44 comma 4, del decreto legislativo 507/1998 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attivita' da parte dei titolari degli accessi. La tassa e' dovuta con tariffa ordinaria, ridotta al 10 per cento.

ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del Decreto legislativo 15 novembre 1998, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni per manifestazioni ed iniziative assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, sportive, promozionali o del tempo libero aventi il patrocinio del Comune e non comportanti attivita' di vendita o di somministrazione o di ingresso a pagamento;
- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero promosse dall'Amministrazione Comunale;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- occupazione per attivita' di manutenzione del verde.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi e aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio nonche' di spazi sovrastanti o sottostanti detti spazi e aree e' subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente che provvedera' alla verifica dei presupposti di urgenza e necessita' e al rilascio del provvedimento di autorizzazione o concessione in sanatoria.

In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprieta' di privati e gravate da servitu' di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 gg. prima della data in cui dovrà essere effettuata l'occupazione.

ART. 18 CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

4. L'Amministrazione comunale dovrà esprimersi sulla domanda di concessione e/o autorizzazione per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa alla domanda.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno cinque giorni antecedenti la data per

cui si richiede l'occupazione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata e mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa;

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in particolare del diritto di accesso alle proprietà private;

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 10 anni;

4. I titolari di autorizzazioni o concessioni sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico o alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione

dell'occupazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettivita'.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- mancato pagamento della tassa.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' pagata non va restituita.

ART. 28 - REVOCIA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinera' l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non da' diritto al pagamento di alcun interesse o indennita'.

4. La revoca di concessione la cui tassa e' stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma undici, del decreto legislativo 507/1993, non da diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 - DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 50 del d. lgs. 507/1993.

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 25 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'articolo 6.

ART. 30 - CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 31 - SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del D. Lgs. 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 389 (TULCP) e successive modificazioni e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 295 e successive modificazioni.

ART. 32 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 33 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1994, salvo quanto previsto dall'art. 56 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.

sgr. 1278

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.5.1994 n. 31 e successivamente modificato con delibera n. 63 del 30.9.1994 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

n. 448 R.P.

Publicato all'albo pretorio in una delibera di approvazione dal 3.6.1994 al 18.6.1994 senza che siano pervenute opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Divenuto esecutivo a' sensi dell'art. 46 della Legge 12 giugno 1990, n. 142 .



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

n. R.P.

Viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10.11.1994 al 15.11.1994 a' sensi dell'art. 95, 4' comma, del vigente Statuto Comunale.

IL SINDACO

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Colle Umberto, li 10.11.1994